



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Momento del deposito e della pubblicazione della sentenza non coincidono: conseguenze in merito alla verifica della tempestività dell'impugnazione

Va confermato il principio per cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'[art. 2697 c.c.](#), alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.9.2022, n. 26508**

*...omissis...*

Fatti di causa

Il Giudice di Pace di Viterbo, pronunciando sulla citazione proposta dalla società XX sas volta a sentir accertare l'inadempimento contrattuale della società TT S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato, per superamento dei parametri massimi di arsenico, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, con sentenza pubblicata in data 27/11/2014, accolse la domanda.

La TT propose appello e, nel contraddittorio con la società XX s.a.s., la Regione Lazio e l'Autorità d'Ambito *omissis*, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 10/3/2017, dichiarò inammissibile il gravame per tardività, in quanto proposto oltre i sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado, in violazione degli artt. 325, 327 e 133 c.p.c.

Per quanto ancora qui di interesse; il Tribunale ha rilevato che il timbro "depositato" recava la data del 18/11/2014 ed era l'unica data recante una sottoscrizione, mentre un'altra data del 27/11/2015, pure riportata sulla sentenza, non recava alcuna sottoscrizione ed era relativa agli avvisi alle parti. Ha dunque ritenuto di valutare, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la data del deposito, affermando che "alcuna rilevanza ha lo "storico" del processo, in forza del quale risultano le date del deposito della minuta e poi della pubblicazione, essendo lo stesso un atto interno privo di alcuna rilevanza e funzione nei rapporti processuali, non riportando tra l'altro sottoscrizioni o indicazioni del pubblico ufficiale che lo ha formato". Ha altresì specificato "La valenza di documento pubblico formato nella data che appare non risulta essere stata contestata nelle forme previste dall'ordinamento e cioè tramite la proposizione della querela di falso, unico modo per accertare la eventuale difformità rispetto al supposto dato reale. La mancanza di una seconda data impedisce di procedere all'accertamento istruttorio necessario per individuare la reale data di deposito e pubblicazione del provvedimento" (Cass. n. 18569 del 2016).

Avverso la sentenza, che ha disposto la compensazione delle spese "in ragione dell'incertezza dell'interpretazione normativa in riferimento", la TT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La XX s.a.s. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla statuizione della compensazione delle spese.

La Regione Lazio ha resistito con controricorso.

La trattazione della causa è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, e, all'esito, decisa con ordinanza interlocutoria per la rimessione della stessa alla trattazione in pubblica udienza in ragione della peculiarità della fattispecie.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Ritenuto

Con il primo motivo - violazione degli artt. 115,133 c.p.c., art. 2719 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato che la prima data del 18 novembre era corrispondente al solo deposito della minuta in cancelleria, mentre la seconda, quella del 27 novembre, era la data della pubblicazione della sentenza, come risultante dall'estratto riportato sul sito internet rappresentante il registro delle pubblicazioni del Giudice di Pace di Viterbo e dal certificato rilasciato dall'Ufficio dello stesso Giudice, ed allegato all'atto di appello, di guisa che l'impugnazione doveva essere considerata tempestiva.

La sentenza impugnata, valorizzando la sola data del deposito della minuta e non anche quella della pubblicazione, si sarebbe posta in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria

documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo "(Cass., S.U. n. 18569 del 22/9/2016).

Con il secondo motivo del ricorso - violazione degli artt. 115 e 116,133 c.p.c., art. 2719 c.c.art. 2712 c.c. e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2 e art. 23 quater in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell'art. 2719 c.c. in quanto, avendo essa allegato e provato, tramite copia fotografica del sito internet relativo al registro del Giudice di Pace di Viterbo, che la sentenza era stata pubblicata in data 27 novembre, e non avendo la controparte disconosciuto la conformità del suddetto documento all'originale, la stessa si aveva per riconosciuta in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 13425 del 13/6/2014n. 13425).

Con il terzo motivo di ricorso - violazione degli artt. 115,133 c.p.c., art. 2700 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non discutibile la data del deposito per mancata presentazione, da parte della XX s.a.s. di querela di falso. Ad avviso della ricorrente l'asserto sarebbe illegittimo perché la TT non aveva mai contestato che, in data 18 novembre 2014, la sentenza fosse stata depositata - sicché non vi era alcuna querela di falso da azionare - ma soltanto che il procedimento di pubblicazione si fosse perfezionato nella successiva data del 27 novembre.

Con il quarto motivo - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - la ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza abbia omesso di considerare il fatto storico dell'inserimento dell'atto, oggetto di deposito, alla data del 27 novembre anziché a quella del 18 novembre 2014.

Il Collegio ritiene che i primi due motivi del ricorso siano fondati.

La fattispecie in esame è caratterizzata dalla divaricazione tra la data del deposito della sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, ritualmente attestata dalla Cancelleria in data 18/11/2014, e la data di inserimento della sentenza appellata nell'elenco cronologico delle sentenze e di assegnazione del numero identificativo, coincidente con il 27/11/2014, come si evince dalla copia fotografica, prodotta dalla ricorrente TT SpA in allegato all'atto di appello (e relativa alla certificazione della data di pubblicazione della sentenza rilasciata dalla cancelleria alle parti).

La fattispecie diverge da quella in cui vi sia una duplice data di deposito, una riferita alla cd. minuta e l'altra riferita alla sentenza.

E' pacifico che alla parte ricorrente sia stata rilasciata una certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza: da ciò discende la tutela del legittimo affidamento della parte appellante in merito al fatto che il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione coincidesse con la seconda delle due date.

A conferma della necessità di tutelare l'affidamento della parte ricorrente, che ha adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, è dirimente, ai fini dell'accoglimento dei motivi, quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio con riferimento all'ipotesi in cui vi sia una anomala divergenza tra la data del deposito della sentenza e quella di inserimento della stessa nel registro cronologico e di assegnazione del numero identificativo.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento

nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo" (Cass. U, n. 18569 del 22/9/2016; Cass., 1, n. 6384 del 13/3/2017; Cass., 6-3, n. 20447 del 2/8/2018).

La sentenza impugnata non è conforme a tale dictum, in quanto la parte ricorrente ha provato che l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico ed attribuzione del numero identificativo era avvenuto alla data del 27/11/2014, anziché a quella del 18/11/2014, sicché il giudice avrebbe dovuto ritenere l'appello tempestivo, essendo stato notificato nel termine di 6 mesi da quella seconda data.

L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso determina l'assorbimento dei restanti motivi, terzo e quarto, e del ricorso incidentale, e la cassazione della impugnata sentenza con rinvio.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbe il terzo ed il quarto motivo del principale, nonché il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

